

**COMUNE DI SEDRINA**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**I.S.E.E.**

**(INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA  
EQUIVALENTE)**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 29.12.2000 e n. 10 del 20.02.2001.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.03.2001 al 30.03.2001.

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.02.2001 (arrogazione ex lettera b) del comma 1 dell'art. 5 – già tolto dal presente testo).

## INDICE

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi

Art. 3 Categorie di servizi per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

1. Servizi per anziani e disabili
2. Servizi scolastici ed educativi
3. Servizi assistenziali

Art. 4 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

Tab. n. 1 – Scala parametrica di equivalenza

Art. 5 Criteri di valutazione della situazione reddituale

Art. 6 Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

Art. 7 Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E.

Art. 8 Comunicazioni ai cittadini

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Art. 10 Controlli

Art. 11 Competenze

Art. 12 Norme integrative

Art. 13 Applicazione e decorrenza

Art. 14 Rinvio ad altre norme

## Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2,3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e del successivo D.Lgs. 130 del 03.05.2000, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune per i residenti che richiedono interventi, servizi e/o prestazioni, erogati in ambito comunale, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, determinata con i criteri dell'indicatore della situazione economica, di seguito denominato I.S.E.E.

## Articolo 2 – Determinazione delle fasce per la contribuzione al costo dei servizi

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento le fasce considerate ai fini della concessione dell'agevolazione richiesta, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento al parametro dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.) calcolato in base ai criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.07.1999, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'ipotesi in cui dovesse verificarsi la necessità, dettata dalla limitazione delle risorse di bilancio del Comune, di definire delle priorità per la distribuzione delle agevolazioni, la Giunta potrà utilizzare anche altri criteri, tra cui anche gli anni di residenza nel Comune di richiedenti.

## Articolo 3 – Categorie di servizi per l'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica degli utenti

1. I servizi erogati dal Comune, soggetti all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:
  1. SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI
    - 1.1 Assistenza domiciliare
    - 1.2 Trasporti socio-assistenziali a favore di anziani e disabili
    - 1.3 Centro diurno
    - 1.4 Centri socio – educativi
    - 1.5 Comunità alloggio e istituti educativi assistenziali
    - 1.6 Affidamento familiare
    - 1.7 A discrezione dell'amministrazione comune, l'I.S.E.E. è applicabile anche ad altri servizi quali : telesoccorso, R.S.A. e case di riposo.
  2. SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
    - 2.1 Mensa Scolastica
    - 2.2 Scuola materna
    - 2.3 Centri ricreativi estivi
    - 2.4 Asilo nido
    - 2.5 Soggiorni vacanza a favore di minori
    - 2.6 Comunità alloggio e istituti educativi assistenziali.
  3. SERVIZI ASSISTENZIALI
    2. Rientrano, inoltre, nei servizi di cui al presente regolamento, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità.

3. Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'I.S.E.E. costituisce requisito indispensabile.
4. Non rientrano invece le tipologie di erogazione economica quali gli aiuti economici straordinari, legati ad un'integrazione temporanea del reddito, mentre si applica l'I.S.E.E. ai rimborsi di spesa effettuati quali il riscaldamento, i tickets.

Articolo 4 – Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo (dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF).
2. Qualora esista una relazione del servizio sociale che evidenzi una situazione di particolare problematicità rispetto al richiedente la prestazione, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo del servizio, un nucleo familiare composto diversamente dal nucleo di convivenza anagrafica, purchè i componenti siano legati da vincoli di parentela.
3. L'I.S.E.E. dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene combinando:
  1. il reddito complessivo
  2. il patrimonio complessivo.

Qualora l'interessato appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Tabella n. 1 – Scala parametrica di equivalenza

NR. COMPONENTI	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza di figli minori e di un solo genitore

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 05.02.1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

4. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) del richiedente.

## Articolo 5 – Criteri di valutazione della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
  - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.
  - b) I redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
  - c) I reddito di lavoro prestato in Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
  - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare composto dalle voci riportate nei successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7 del presente Regolamento:
  - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il calore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
  - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunti il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  - c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera A);
  - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno più prossimo;
  - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 7;
  - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;
  - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data;
  - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e);

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione, contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
4. La consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore complessivo del patrimonio mobiliare, approssimato per difetto alle decine di milioni, secondo quanto disposto dal D.M. 29.07.1999 (in particolare quadro C del modello tipo di dichiarazione sostitutiva).
5. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi IRPEF, patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente. Da tale somma per i nuclei familiari che risiedevano in locazione si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di lire 10.000.000 (in tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato).

#### Articolo 6 – Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio immobiliare si calcola, per ciascun componente il nucleo familiare:
  - a) sommando il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso considerato;
  - b) sottraendo dal valore così determinato l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito: per i nuclei familiari con abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto se più favorevole il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di lire 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;
  - c) sommando il valore del patrimonio mobiliare calcolato sommando i valori mobiliari di cui al precedente articolo 5.
2. L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società e altri cespiti patrimoniali individuali secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e dalla Programmazione economica.
3. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20% (art. 2 comma 4 D.Lgs. 130/2000).

#### Articolo 7 – Dichiarazione sostitutiva attestante l'I.S.E.E.

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all'ufficio competente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Tale dichiarazione ha validità 12 mesi dalla data di rilascio dell'attestazione provvisoria di cui all'art. 4 comma 4 del D.L. 109/98. Dovranno essere segnalate variazioni

- molto significative (es. variazione dei componenti il nucleo familiare, perdita di reddito patrimoniale, incremento di reddito patrimoniale) che comporteranno una ridefinizione dell'I.S.E.E.
2. Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
  3. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi:
    - mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva
    - presentazione di autodichiarazione incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.
  4. Qualora, a seguito dell'effettuazione di controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto autodichiarato e la situazione accertata, nei casi dovuti ad un cambiamento nello stato dei fatti, avvenuto in corso d'anno e non comunicato al competente ufficio, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio e/o dell'agevolazione alle condizioni determinate dall'applicazione della fascia I.S.E.E. accertata; la nuova quota verrà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione. Sarà applicato il metodo della compensazione sulle nuove agevolazioni, a copertura delle maggiori o minori agevolazioni fornite.
  5. In caso di non veridicità dell'autodichiarazione presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/1968), l'Amministrazione comunale si comporterà come segue:
    - qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante agevolazioni non dovute, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso;
    - qualora trattasi di dichiarazione non veritiera comportante possibilità di maggiori agevolazioni, il richiedente potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei dati corretti. Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio.
  6. Per i casi di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 403/1998.

#### Articolo 8 – comunicazioni ai cittadini

1. L'applicazione dell'I.S.E.E. nei vari servizi verrà adeguatamente supportata da campagna informative ai cittadini e tramite gli organi di informazione.
2. Per l'assistenza nella compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E. il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dagli uffici dell'Amministrazione comunale.
3. La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (es. CAF, ordini professionali, associazioni).

## Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti alla dichiarazione I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture del Comune anche mediante collegamenti informatici e telematici. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999 applicando le disposizioni sulle misure minime di sicurezza ai sensi dell'art. 15 della Legge 675/1996.
2. La Giunta e i responsabili di servizio, per quanto di propria competenza, adotteranno linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE contenenti i dati personali.  
Lo scambio dei dati personali con soggetti esterni dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

## Articolo 10 - Controlli

1. Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.
2. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambio di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
3. La Giunta adotterà misure organizzative che favoriscano l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni I.S.E.E.

## Articolo 11 – Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme vigenti regolanti il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della pubblica amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998.

## Articolo 12 – Norme integrative

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'I.S.E.E. verranno automaticamente recepite ed applicate in riferimento ai tempi tecnici necessari alla loro attuazione.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

## Articolo 13 – Applicazione e decorrenza

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

#### Articolo 14 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.